



Venezia 12 Aprile 2018

ASSORBIMENTO SUPERMINIMI CCNL TLC **ESITO INCONTRI STUDIO LEGALE CISL**



Nelle giornate di mercoledì 28 marzo e mercoledì 11 aprile u.s., la scrivente Segreteria si è incontrata con lo Studio Legale CISL per verificare, in base alle lettere in possesso, la possibilità di adire alle vie legali in merito alla decisione di TIM di riassorbire gli ultimi aumenti contrattuali a tutti quei lavoratori che beneficiano di superminimi individuali e/o assegni al merito.

1° CASISTICA

Alcune sentenze hanno stabilito che nel caso di comportamento concludente del datore di lavoro che abbia in occasione dei precedenti rinnovi contrattuali collettivi sempre adottato la regola del cumulo e non dell'assorbimento, in assenza di un successivo accordo tra le parti, l'assorbimento dei superminimi sopra citati, in parte o in tutto, **può essere definito illegittimo.**

Per questa casistica abbiamo prodotto una **lettera di TIM datata dicembre 2009**, avente come oggetto: *"Incremento retributivo"* e riportante *"Siamo lieti di informarLa che, a decorrere dal 1° dicembre 2009, Le verrà riconosciuto un incremento retributivo mensile di € xxx,xx al lordo delle trattenute di legge. Tale importo Le verrà corrisposto a titolo di sovraminimo ad personam individuale, assorbibile in occasione di eventuali aumenti collettivi o passaggi di livello."*

Il Legale, in presenza del chiaro riferimento "assorbibile in occasione di eventuali aumenti collettivi o passaggi di livello", pur in presenza di precedenti rinnovi economici contrattuali non ha assorbiti (CCNL TLC 23 ottobre 2009 e 1 febbraio 2013), ritiene che non ci siano i necessari spazi di azione per procedere con una iniziativa legale.

Abbiamo inoltre posto il caso in cui l'incremento retributivo, a parità di testo della lettera aziendale, **fosse stato riconosciuto da oltre 10 anni (esempio dicembre 2007) ritenendolo quindi salario consolidato.**

Il Legale, anche in questo caso ritiene che non ci siano le condizioni per garantire la certezza del buon esito della vertenza.



FISTel - CISL
Federazione Informazione
Spettacolo e Telecomunicazioni

2° CASISTICA

Risulterebbe da alcune sentenze che i compensi legati a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente riconosciuti unilateralmente dalle aziende, non sono mai assorbibili, perché in tal caso, il superminimo non è un generico miglioramento della posizione retributiva del lavoratore, ma ha un titolo specifico, e quindi diventa un elemento intangibile della retribuzione.

Per questo caso abbiamo presentato una lettera di TIM, datata novembre 2014, avente come oggetto "Aumento Retributivo" e riportante "Caro ..., ho il piacere di comunicarti che dal 1° novembre 2014 ti verrà riconosciuto un aumento retributivo annuo di € xxx,xx lordi. Tale aumento sarà corrisposto a titolo di sovraminimo ad personam individuale, Il riconoscimento è un segnale tangibile dell'apprezzamento dell'Azienda per il particolare impegno da te dimostrato e i risultati raggiunti. Certo di poter contare sulla tua fattiva collaborazione anche per il futuro, ti auguro buon lavoro".

Il Legale, in questo caso ritiene percorribile l'azione legale, poiché le motivazioni dell'aumento retributivo annuo riportate nella lettera, potrebbero essere riconducibili ad un riconoscimento economico aggiuntivo legato a particolare meriti o alla maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente.

La scrivente Segreteria congiuntamente allo Studio Legale, rimane a disposizione delle lavoratrici e dei lavoratori per esaminare quanto riportato nelle singole lettere relative all'assegnazione di super minimi individuali di superminimi al fine di verificare la possibilità di adire alle vie legali.

La Segreteria Regionale FISTel CISL Veneto